



00324-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Grazia MICCOLI	Presidente	Sent. n. 691/2020 sez. 5
Alfredo GUARDIANO	Consigliere	CC - 1/10/2020
Barbara CALASELICE	Consigliere rel.	R.G.N. 8952/2020
Michele ROMANO	Consigliere	
Paola BORRELLI	Consigliere	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla richiesta di remissione proposta da:

(omissis) nato a (omissis)

a seguito di provvedimento di trasmissione degli atti del 10/03/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania

visti gli atti e la richiesta;

udita la relazione svolta dal consigliere B. Calaselice;

udita la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, M. F. Loy, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità della richiesta;

udito il difensore, Avv. (omissis), che ha concluso riportandosi alla richiesta che ha illustrato, nonché a tutta la documentazione depositata.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) , personalmente, si rivolge al Tribunale di Tempio Pausania, ufficio del Giudice per l'udienza preliminare, con atto depositato il 9 marzo 2020, chiedendo la rimessione del processo penale a suo carico, relativo ai reati di cui agli artt. 476 e 336 cod. pen., pendente dinanzi al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale indicato (n. 2085/19 r. g. n. r. con udienza preliminare fissata per il 2 aprile 2020), ad altra sede giudiziaria ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen.

A tal fine l'istante deduce:

1.1. di essere attualmente imputato, per i reati sopra indicati, precisando che l'originario procedimento penale a suo carico, sorto dopo quattro mesi dal suo trasferimento alla Corte di cassazione, dopo aver svolto le funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di (omissis) , si innesta in una serie di vicende, da cui scaturirebbe l'imputazione nei suoi confronti, che avrebbero determinato una grave situazione locale, in relazione agli Uffici giudiziari di (omissis) , e che minerebbe la libera determinazione delle persone che partecipano alla dialettica processuale, essendo i magistrati del Tribunale, inevitabilmente, condizionati da eccezionali situazioni ambientali e locali;

1.2. di aver sporto denuncia, nella veste di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di (omissis) , nei confronti di magistrati, giudicanti e requirenti, in forza all'Ufficio, con atti che avevano condotto anche all'arresto di uno di questi, alle dimissioni di un giovane sostituto procuratore, nonché all'avvio di indagini a carico di sei magistrati (tra cui la dott. (omissis)), due cancellieri, avvocati e un ausiliare dell'Autorità Giudiziaria, per il reato di turbativa d'asta, poi trasmesse per competenza, ex art. 11 cod. proc. pen., alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (condotta avente ad oggetto l'aggiudicazione di una villa, (omissis) , in favore di magistrati del Tribunale di (omissis) , con asta che sarebbe stata truccata, secondo la tesi dell'organo inquirente, all'epoca diretto dall'istante);

1.3. che tale ultimo procedimento riguardava, tra gli altri, un magistrato requirente distrettuale (dott. (omissis)), nonché suoi familiari (il suocero, Presidente (omissis) e sua figlia, il giudice (omissis)), Ufficio dipendente dalla Procura Generale, all'interno del quale veniva sottoposto ad intercettazione, nell'anno 2016 e fino al 7 aprile 2017, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, proprio il dott. (omissis), allegando

l'informativa del 11 luglio 2016, dalla quale emergerebbe il clima di tensione nell'Ufficio, determinato dal proprio operato;

1.4. che il medesimo procedimento riguardava anche altri magistrati, giudici per le indagini preliminari (tra cui il giudice per le indagini preliminari (omissis)), dell'esecuzione immobiliare (dott. (omissis)), in forza a quell'epoca, al Tribunale di (omissis) , alcuni dei quali, tra l'altro, raggiunti da provvedimenti interdittivi proprio a seguito delle segnalazioni provenienti dal suo Ufficio, oltre al Presidente della Corte di appello di Cagliari, dott.ssa (omissis) , nonché due cancellieri del Tribunale di (omissis) , uno dei quali in forza al settore penale;

1.5. di aver colto, da stralci di intercettazioni, riportati nell'informativa sopra indicata e trasfusi nella richiesta, l'esistenza di un comune sentire, manifestato in particolare dai magistrati (omissis) ed (omissis) , entrambi Giudici per le indagini preliminari nell'Ufficio indicato, teso a fare "muro" contro il magistrato inquirente; un clima di tensione descritto anche nella medesima informativa, riferito dall'istante ai magistrati (omissis), (omissis) e (omissis) , quest'ultimo, poi, divenuto titolare del procedimento penale a suo carico a suo carico (oltre che indicato, nella conversazioni di interesse, secondo l'istante, come colui che avrebbe dovuto rappresentare la "voce" di (omissis) in ambienti istituzionali) che, in epoca successiva rispetto alle indicate intercettazioni, aveva visto elevate le imputazioni a proprio carico del quale si chiede il trasferimento;

1.6. di aver tratto, dagli atti del citato procedimento penale (n. 12297/2018 r. g. n. r.) cui era stato autorizzato ad accedere, estraendo copia, conversazioni anche del Presidente della Corte di appello di Cagliari (che presiedeva anche il Consiglio Giudiziario) dott.ssa (omissis), intercorse con una delle cancelliere, peraltro coimputata nel citato procedimento pendente a (omissis), che esprimevano forte avversione nei suoi confronti;

1.7. di aver colto come detto clima, del tutto sfavorevole, emergesse anche da articoli di stampa che riportavano, tra l'altro, esternazioni del difensore della dott. (omissis).

2. L'istante rappresenta che, alle descritte vicende, se ne sarebbero aggiunte altre, accadute nei mesi immediatamente precedenti e successivi al settembre 2017, data del suo trasferimento, quale consigliere, alla Corte di cassazione.

All'uopo si evidenzia che:



2.1. a fronte della sua richiesta di ricognizione di tutti i fascicoli presenti nell'Ufficio, risalente al mese di luglio 2017, alcuni atti, comunicazioni di notizie di reato e relativi seguiti, sarebbero emersi solo successivamente, tanto che, nel mese di ottobre 2017, si apriva a suo carico un procedimento predisdisciplinare, a seguito di contestazione, ricevuta soltanto in data 11 dicembre 2017, rispetto al quale l'istante evidenzia che sarebbe stato violato l'obbligo di segretezza, posto che il procedimento era stato comunicato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, dott. (omissis) , ad un terzo, cioè al Procuratore della Repubblica facente funzioni, dott. (omissis) , in data 27 ottobre 2017, prima che l'interessato ne avesse avuto conoscenza;

2.2. il Procuratore facente funzioni aveva risposto al Procuratore generale con una nota (n. 1540/2017) contenente una circostanza, secondo il richiedente, non rispondente al vero, relativa all'avvenuta omissione, riferibile all'istante, di circolari organizzative in ordine alla distribuzione degli affari tra magistrati ed il personale amministrativo, circostanza smentita dalla produzione, il 23 febbraio 2018, degli atti presenti nell'ufficio amministrativo della Procura, di cui (omissis) (omissis), persona offesa del procedimento penale pendente a proprio carico, era responsabile;

2.3. il Procuratore della Repubblica facente funzioni, dott. (omissis), aveva denunciato il richiedente, in data 17 gennaio 2018, per il riempimento di date lasciate in bianco, con uso di una penna, sottoposta a sequestro ma risultata, secondo l'istante, mai utilizzata dalla sua persona.

3. Si sottolineano, da parte dell'istante, ai fini dell'invocata sussistenza del legittimo sospetto nei confronti degli Uffici giudiziari di (omissis) , i seguenti ulteriori elementi:

3.1. la dichiarazione resa alla stampa, dal Procuratore della Repubblica facente funzioni presso il Tribunale di (omissis) , il 28 novembre 2017, precedente alla contestazione mossa a proprio carico, dei fatti indicati come commessi nel gennaio 2018, che evidenziava la pendenza, presso l'Ufficio, a quella data, di fascicoli inerenti reati prescritti o *in odore di prescrizione*, smentita da un certificato del 15 marzo 2018 allegato agli atti (n. 15);

3.2. la (falsa secondo l'istante) denuncia del 17 gennaio 2018, sporta dal Procuratore facente funzioni (all. 16) per essere stata chiesta dal richiedente copia di provvedimenti di fascicoli, in fase di indagine, il 19 dicembre 2017, nonché per aver chiesto, il 3 gennaio 2018, copia di atti alla polizia giudiziaria senza autorizzazione, smentite, secondo l'istante, dall'esistenza delle richieste

scritte e delle relative autorizzazioni (all. 9 e 10), nonché dalle sommarie informazioni rese dal personale amministrativo e di polizia giudiziaria in forza nell'Ufficio;

3.3. l'articolo del (omissis) , apparso su (omissis) , non smentito dalla Procura della Repubblica in sede, dal quale emergerebbe l'iniziativa, nei confronti dell'istante, per l'avvio di un'azione disciplinare dinanzi al Consiglio Superiore della Magistratura, da parte del Procuratore facente funzioni, assunta all'esito dell'udienza del 1 febbraio 2018, relativa ad una vicenda avvenuta a (omissis) , tesa, a parere del richiedente, a delegittimare il suo operato;

3.4. la denuncia, di fine marzo 2018, del Presidente della Sezione distaccata di Sassari del Tribunale di Tempio Pausania, dott. (omissis) , contro l'istante e il Sostituto Procuratore (omissis) che stava proseguendo le indagini, ex art. 11 cod. proc. pen. per l'aggiudicazione della villa: si tratta della vicenda che l'istante collega alla fuga di notizie relativa al trasferimento della denuncia sporta da (omissis) , dalla Procura di (omissis) a quella di Perugia ed alla relativa rivelazione, non autorizzata secondo l'istante, in quanto il trasferimento ad altra sede era, in quel momento, notizia segreta, mentre di tale trasferimento la stampa (attraverso il giornale (omissis)) aveva divulgato la notizia;

3.5. le iniziative, avviate dagli ordini professionali dei giornalisti, di protesta contro le indagini avviate dal dott. (omissis) , nei confronti della giornalista, dalle quali emergeva, secondo il richiedente, un clima di esposti incrociati, di veleni, esistente all'interno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di (omissis) .

4. Si evidenzia che l'indagine a proprio carico, iniziata il 3 aprile 2018, a cura del medesimo dott. (omissis) , sarebbe sorta proprio nello stesso momento in cui venivano chiuse le indagini dal sostituto procuratore (omissis), svolte nel descritto procedimento trasmesso a Roma per competenza, ex art. 11 cod. proc. pen., specificando che la medesima indagine è stata condotta anche attraverso l'escussione del personale, in servizio presso la Procura di (omissis) (omissis), nonché con acquisizione di tutti i biglietti aerei settimanali, con i quali il richiedente tornava a Roma dalla sua famiglia, onde verificare la data effettiva dei singoli atti, risultati firmati dal Procuratore della Repubblica dell'epoca.

Si sottolineano, dunque, delle "anomalie" (così testualmente definite dal richiedente: cfr. *folii* 17 e sgg. dell'istanza) relative alle indagini a proprio carico.

nel proc. n. 1228/18 r. g. n. r., tali da giustificare la richiesta di rimessione, che di seguito si sintetizzano.

4.1. Il 10 maggio 2018 veniva emesso invito a rendere interrogatorio, nell'ambito del procedimento a proprio carico, consegnato ad una delle persone offese, (omissis) , per gli adempimenti di segreteria subito dopo che la stessa era stata sentita a sommarie informazioni testimoniali, quale parte lesa di uno dei reati addebitati e, secondo la ricostruzione del richiedente, era entrata in contrasto con le versioni fornite da altre persone informate dei fatti, analogamente a quanto avveniva per l'avviso di conclusione indagini, depositato il 17 maggio 2018, così violando l'obbligo di segretezza.

4.2. La cancelliera, parte lesa del procedimento, è -secondo il richiedente- amica della moglie del giudice dell'esecuzione del Tribunale di (omissis) , (omissis) , all'epoca coinvolto nella vicenda della turbativa d'asta già descritta, come sarebbe emerso da indagini difensive.

4.3. Il dott. (omissis) , quale applicato dalla Procura generale di (omissis) , non si sarebbe astenuto dalla trattazione del procedimento, nonostante l'odio pregresso maturato nei confronti del richiedente, come emerso secondo l'istante, dalle intercettazioni allegate.

4.4. Il dott. (omissis) aveva disposto di sentire a sommarie informazioni testimoniali il dott. (omissis) (Procuratore della Repubblica facente funzioni, presso il Tribunale di (omissis) , alla data del trasferimento dell'istante), pur avendo, lo stesso (omissis), denunciato l'istante, anche ai fini di eventuale azione disciplinare, in data 17 gennaio 2018, pur essendo stato, inizialmente, titolare del procedimento a carico dell'istante e, in tale, veste, avendo emesso decreto di sequestro probatorio (provvedimento cautelare successivamente annullato dal Tribunale del riesame, secondo il richiedente).

4.5. Articoli di stampa, del (omissis) , su (omissis) , specificano, secondo il richiedente, alcuni dettagli dell'inchiesta del sostituto dott. (omissis) a carico del richiedente (tra cui il sequestro di una penna), nonostante lo stesso articolo indichi l'indagine come secretata, nonché viene reso noto dalla stampa che il dott. (omissis) aveva chiesto l'archiviazione del procedimento per la fuga di notizie relativo al trasferimento del procedimento a Perugia in ordine alla denuncia del Presidente (omissis) contro i magistrati (omissis) e (omissis).

4.6. Nel descritto processo a proprio carico, trasmesso alla Procura di Roma ex art. 11 cod. proc. pen., su richiesta della difesa dell'indagato, veniva formulata richiesta di archiviazione, con trasmissione degli atti da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma alla Procura di (omissis)

(omissis), ai sensi dell'art. 22, comma 1, cod. proc. pen. e nuova richiesta di archiviazione con la quale veniva, contestualmente, proposto conflitto di competenza, ex art. 28 cod. proc. pen., con udienza fissata al 17 dicembre 2019.

4.7. Prima di detta udienza l'istante segnala un articolo di stampa che divulgava, secondo la sua ricostruzione, la notizia che vi era stata richiesta di atti, da parte della Procura generale presso la Corte di appello distrettuale, ove era ancora in forze il magistrato requirente distrettuale denunciato dall'istante, motivata dalla necessità di valutare la sussistenza dei presupposti per l'avocazione.

4.8. L'ordinanza del Giudice, dott. (omissis), emessa dopo l'udienza del 17 dicembre 2019, viene indicata dall'istante come atto abnorme in quanto avrebbe disposto la formulazione di imputazione coatta per fatti diversi da quelli indicati dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione, nonché avrebbe travisato le dichiarazioni dell'indagato, rese nell'interrogatorio del 3 luglio 2018, come denunciato con apposito ricorso per cassazione del 3 gennaio 2020.

4.9. L'indagine, avviata dal richiedente nella qualità di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, avrebbe avuto ripercussioni successive, tanto che, con articolo di stampa del gennaio 2020, si descrive il "(omissis) (omissis)" ((omissis)), come ormai giunto all'esame del Consiglio Superiore della Magistratura, tanto che il Presidente del Tribunale di (omissis) era stato sentito come persona informata sui fatti dal sostituto dott. (omissis), titolare dell'indagine sulla presunta turbativa d'asta.

5. Il giudice precedente, con provvedimento depositato il 11 marzo 2020, ha trasmesso a questa Corte la richiesta, con allegata documentazione, senza osservazioni di cui all'art. 46, comma 3, cod. proc. pen., sospendendo il procedimento n. 2085/19 r. g. n. r. a carico dell'istante.

6. Risulta depositata in questo Ufficio, in data 1 settembre 2020, documentazione attinente alla denuncia-querela sporta dall'istante, per calunnia, falso ideologico in atto pubblico, abuso di ufficio e violazione dell'art. 167 TU privacy, in data 3 agosto 2020.

6.1. All'udienza del 21 settembre 2020, il difensore ha indicato l'avvenuta notifica, in data 8 settembre 2020, di comunicazione della Procura generale inerente l'avocazione, risalente al mese di ottobre 2019.



7. Per l'odierna udienza, in data 28 settembre 2020, risulta depositata prova della notifica tempestiva della richiesta di rimessione al Pubblico Ministero, eseguita ai sensi dell'art. 153 cod. proc. pen., mediante consegna di copia conforme dell'originale dell'atto, nella segreteria dell'Ufficio indicato.

Inoltre, risulta il deposito successivo, avvenuto il 30 settembre 2020, di attestazione proveniente dall'Ufficio del Pubblico ministero del Tribunale di (omissis) .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va, preliminarmente, rilevato che, come disposto dal Collegio, con ordinanza del 21 settembre 2020, è stata ritualmente depositata dalla Difesa *relata* di notifica della richiesta di rimessione al Pubblico ministero, effettuata nei termini di cui all'art. 46, comma 1, cod. proc. pen.

1.1. Dispone l'art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen., infatti, che la richiesta, a pena d'inammissibilità, deve essere notificata entro sette giorni a cura del richiedente *alle altre parti*, tra le quali, rientra, ovviamente, anche il Pubblico Ministero.

E' noto, poi, che detta notifica costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della richiesta, che non ammette equipollenti; sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve essere considerata inammissibile (Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, Rv. 201300; Sez. 3, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Di Napoli, Rv. 264960; Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, Savio Rv. 218403). Infatti, la richiesta di rimessione, in quanto atto suscettibile di comportare lo spostamento del processo, deve essere ben conosciuto dagli altri interessati, perché abbiano possibilità di interloquire (*ex multis*: Sez. 5, n. 39039 del 6/07/2012, Rv 253720; Sez. 1, n. 2234 del 4/04/1996, Rv. 204921; Sez. 1, n. 1618 del 11/04/1994, Rv. 197681).

Per quel che attiene all'istanza in esame, la richiesta di rimessione è stata ritualmente portata a diretta, personale conoscenza di tutte le parti interessate, così come risulta dagli atti a disposizione di questo Collegio. E' stato, infatti, documentato anche il deposito della notifica della richiesta di rimessione al Pubblico Ministero, eseguita tempestivamente ai sensi dell'art. 153 cod. proc. pen., mediante consegna di copia conforme dell'originale dell'atto, nella segreteria dell'Ufficio del Pubblico ministero del Tribunale di (omissis) , in data 7 marzo 2020.

Inoltre, risulta pervenuta alla Corte ulteriore attestazione, proveniente dal medesimo Ufficio del Pubblico ministero, circa l'identificazione della persona che ha curato il deposito dell'atto. Tanto, conformemente al disposto di cui all'art. 153 cit., che prevede, ai fini della ritualità della notifica, l'annotazione da parte dell'addetto alla segreteria, delle generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa e' avvenuta.

1.2. E' appena il caso di osservare, sempre in tema di ammissibilità della richiesta, che la stessa (Sez. 5, n. 49483 del 13/11/2019, Rv. 277522) può essere legittimamente presentata, come quella proposta nel caso al vaglio, anche personalmente e può essere formulata anche dinanzi al Giudice per le indagini preliminari.

È, infatti, da reputare ammissibile l'istanza di rimessione proposta non solo nella fase del processo di merito, ma, altresì, in tutti i casi nei quali la legge processuale affida al giudice il compito di emettere decisioni corrispondenti all'esercizio della funzione giurisdizionale (e ciò anche se non sia stata ancora promossa l'azione penale a norma dell'art. 405 cod. proc. pen.: cfr. Sez. 2, n. 44868 del 13/09/2019, Rv. 277766).

2. Ciò posto sulla ritualità ed ammissibilità della richiesta, si osserva che la stessa non può essere accolta in quanto non fondata.

2.1. Giova sottolineare che l'istituto invocato ha carattere eccezionale, in quanto implica una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, impone la necessità di un'interpretazione rigorosa e restrittiva delle disposizioni che lo regolano. Ciò, per gli evidenti riflessi di ordine costituzionale, per cui il pregiudizio effettivo, che si vuole evitare, richiesto dal primo comma dell'art. 45 cod. proc. pen., esclude che la turbativa possa essere solo potenzialmente idonea a produrlo, onde si richiede, rigorosamente, un'incidenza negativa di tal concreta portata, da diventare un dato concreto, effettivamente inquinante.

Lo spostamento del processo ad altra sede costituisce, invero, presidio di garanzia della terzietà del giudice (sotto il profilo della imparzialità del suo giudizio) della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo (pubblico ministero, difensore, imputato, testimoni, periti (Sez. 1, ord. n. 5723 del 29/11/1994, Cerciello, Rv. 199383) e dell'inviolabilità del diritto di difesa (Sez. 1, n. 926 del 2/04/1990, Cerbone, Rv. 184629; Sez. 1, n. 3402 del 7/07/1994, Campello, Rv. 199295; Corte cost., sent. n. 168 del 2006) quando possano essere pregiudicate da motivi che non riguardano, però, il giudice come

persona fisica (ai quali porrebbe rimedio l'istituto della incompatibilità o quelli dell'astensione e della ricusazione) ma l'intero ufficio giudiziario al quale questo appartiene (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273115; Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, dep. 2015, Querci, Rv. 264269).

Orbene, se per "giudice naturale" di cui all'art. 25 Cost. non può che intendersi il giudice precostituito per legge (cfr. Corte Cost. ord. n. 100 del 1984), nel processo penale questa definizione assume un carattere del tutto peculiare, in ragione della fisiologica collocazione del processo nel *locus commissi delicti*. Qualsiasi istituto processuale, quindi, che producesse, come quello invocato, l'effetto di "distrarre" il processo dalla sua sede, inciderebbe su un valore, di elevato e specifico risalto per il processo penale. Giacché la celebrazione di quel processo in "quel" luogo, risponde ad esigenze di indubbio rilievo, fra le quali, non ultima, va annoverata anche quella – più che tradizionale – per la quale il diritto e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono stati violati (cfr. Corte cost., sent. n. 168/2006 cit.).

Si tratta, dunque, di strumento processuale che tutela l'imparzialità e la serenità del giudizio sul piano oggettivo, preservandolo dal rischio, che deve essere concreto, effettivo e d'incontrovertibile attualità, di essere inquinato da *fattori esterni* all'ufficio giudiziario, chiamato a svolgere la sua funzione giurisdizionale (Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, dep. 2014, Guerra, Rv. 260888).

Detta applicazione è ancorata, quindi, a presupposti di fatto che possono menomare tale serenità, la cui espressa previsione esclude ogni possibile applicazione discrezionale (Sez. U, ord. n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223638, con la quale, tra l'altro, si è dichiarato manifestamente infondata, in relazione all'art. 25, comma 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 7 novembre 2002 n. 248, in tema di rimessione per legittimo sospetto).

Si tratta di gravi turbamenti che rilevano sul piano dell'ordine pubblico processuale o che attengono al diverso profilo della serenità del giudizio, comunque riconducibili all'intervento di *elementi esterni* i quali, più che incidere, direttamente, sul valore dell'imparzialità e terzietà del giudice investito della cognizione della *regiudicanda*, finiscono per coinvolgere la stessa possibilità di celebrare, in quella sede, un "giusto processo".

Sicché, le gravi situazioni locali che turbano lo svolgimento del processo, di cui all'art. 45 cod. proc. pen., non possono che fondarsi su quello che è il naturale oggetto del processo penale: vale a dire, una specifica accusa mossa

nei confronti di un determinato imputato; quindi, un contesto che genera una turbativa della serenità di giudizio, a favore o contro l'accusa o, reciprocamente, a favore o contro l'imputato.

2.2. Va, inoltre, richiamato l'orientamento costante e pacifico di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di rimessione per legittimo sospetto, la gravità della situazione locale che può arrecare pregiudizio alla serenità del giudice – inteso come intero organo giudiziario – e delle parti va valutata con riferimento al contesto ambientale extragiudiziario, coevo al processo, la cui esistenza va accertata prescindendo da ciò che accade nello stesso processo, in quanto i comportamenti endo-processuali possono assumere rilevanza soltanto una volta verificata, autonomamente, l'esistenza della descritta grave situazione (Sez. 1, n. 30482 del 26/05/2004, Bonechi, Rv. 229795; conf. n. 25693 del 2002, Rv. 222000; n. 13687 del 2003, Rv. 223638; n. 13687 del 2003, Rv. 223639; n. 13687 del 2003, Rv. 223643).

Dunque, per "grave situazione locale" deve intendersi, da un lato, un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge, il quale deve risultare connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice – inteso come ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito – o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo; dall'altro, deve rilevarsi che i "motivi di legittimo sospetto" possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come diretta conseguenza di essa (*ex multis*: Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016, Mancuso, Rv. 268531; Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci, Rv. 263952; Sez. 4, n. 35854 del 28/09/2006, Alvaro, Rv. 235370; Sez. 6, n. 44570 del 06/02/2004, Cito, Rv. 230521).

In tale prospettiva, i comportamenti e provvedimenti endo-processuali del Pubblico ministero e del giudice possono costituire motivo di rimessione del processo solo ove sintomatici di una coeva, accertata carenza d'imparzialità dell'ufficio giudicante nella sede di svolgimento del processo e collegati da un nesso di causalità ad una grave situazione locale, da intendersi come fenomeno concomitante, ma esterno al processo. Pertanto, ai fini della rimessione, i provvedimenti ed i comportamenti del giudice possono assumere rilevanza a condizione che siano l'effetto diretto della descritta grave situazione locale e che, per le loro caratteristiche oggettive, siano sicuramente sintomatici della mancanza d'imparzialità dell'Ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il

processo medesimo. Così come gli atti e i comportamenti del pubblico ministero, quando censurabili, possono costituire presupposto per la rimessione del processo, a norma degli artt. 45 e segg. cod. proc. pen., purché abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che vi partecipano, ovvero abbiano dato causa a motivi di legittimo sospetto sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo (Sez. U, n. 13687 del 2003, ric. Berlusconi, cit.; Sez. 6, ord. n. 15741 del 28/03/2013, Conte, Rv. 255844). Mere patologie interne al processo, ove non iscritte in un quadro ambientale connotato dalla presenza di una coeva, grave situazione locale, autonomamente accertata, non possono, dunque, legittimare l'eccezionale rimedio della rimessione del processo.

3. Orbene, così delineati i principi restrittivi cui il Collegio deve uniformarsi ed applicati gli stessi al caso al vaglio, si osserva che allo stato e fatti salvi nuovi e successivi elementi, da sottoporre al giudice di legittimità, ai sensi dell'art. 49, comma 2, cod. proc. pen., l'istanza in esame non può essere accolta.

Invero, questa Corte, chiamata a decidere, ex art. 45 cod. proc. pen. e, dunque, anche quale giudice del fatto (cfr. art. 48 cod. proc. pen.: Sez. 6, n. 25809 del 18/04/2014, De Donno, Rv. 260883, in motivazione) deve rilevare che gli elementi dedotti dal ricorrente a sostegno della propria istanza di rimessione non legittimano la deroga invocata, tenuto conto che la richiesta non risulta ancorata a profili di incontrovertibile *attualità*, come preteso dalla costante giurisprudenza di legittimità richiamata.

Inoltre, si rileva che si denunciano non solo fattori esterni alla dialettica processuale (quali, ad esempio, i numerosi articoli di stampa allegati) ma anche dinamiche interne allo stesso processo, nonché ai rapporti tra magistrati appartenenti all'ordine giudiziario locale, del tutto peculiari, ma non in grado di assumere quei necessari connotati di *elementi esterni* capaci di incidere, direttamente ed all'attualità, sull'imparzialità e terzietà, nel suo complesso, dell'Ufficio giudiziario ove deve essere celebrato il processo in relazione al quale si invoca la *translatio iudicii*.

Si deve, infatti, sottolineare che, diversamente da sporadici casi in cui si sono valorizzati, da parte di questa Corte, al fine dell'accoglimento di richiesta di rimessione, ex art. 45 cod. proc. pen., comportamenti provenienti dallo stesso ordine giudiziario, nella specie non viene in rilievo una spinta proveniente dall'intera magistratura locale, bensì, anche secondo la stessa prospettazione dell'istante, un clima riferibile solo ad alcuni esponenti della magistratura,

requirente e giudicante locale (cfr. Sez. 5, n. 41694 del 15/07/2011, Holveisen, Rv. 251110, in cui è stata ritenuta sussistente la grave situazione locale, atta a legittimare l'accoglimento della istanza di rimessione proposta da un avvocato, imputato in un processo di diffamazione a seguito di accuse rivolte ai magistrati dell'Alto Adige, in quanto la stessa Associazione di categoria della magistratura locale – dunque ente esponenziale dell'intera magistratura del distretto – con un comunicato, aveva evidenziato come il comportamento del legale indicato, cioè gli attacchi alla Magistratura, potesse mettere a repentaglio il diritto fondamentale dei propri mandanti ad un processo equo, innanzi a giudici indipendenti, pregiudicando i diritti fondamentali dei clienti assistiti dall'istante).

3.1. Ai fini in oggetto, invero, non possono essere in sé ritenute determinanti le fonti giornalistiche allegate dall'istante, tenuto conto della pluralità di vicende cui le stesse si riferiscono (rispetto alle quali, peraltro, non è sempre immediatamente ricavabile il necessario nesso con la vicenda processuale per la quale si chiede la remissione) e, soprattutto, in considerazione della data in cui si colloca la maggior parte degli articoli segnalati (cfr. articoli del (omissis) de (omissis), articoli del (omissis) (omissis), nonché del (omissis) del medesimo giornale).

Tali fonti non sono in grado di dimostrare, tenuto conto della data della richiesta, la situazione di fatto che dovrebbe giustificare lo spostamento del processo, laddove si deve trattare, secondo i principi sin qui richiamati, di una situazione di fatto attuale, rispetto alla richiesta di rimessione, e di immediata percezione.

Né emerge, specificamente, in relazione al procedimento in corso, a carico dell'istante, il nesso, all'attualità, rispetto ai fatti denunciati come grave situazione ambientale, con specifico riferimento al contenuto degli articoli del 24 gennaio 2019 e del 28 febbraio 2020 (cfr. all. 41 e 42 della richiesta).

In ogni caso, si osserva, in linea con il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, che, in tema di rimessione del processo, ripetuti articoli giornalistici e persino una vera e propria campagna di stampa, continua ed animosa, non assumono di per sé rilievo, ai fini della *translatio iudicii*, se non accompagnati da elementi concreti che rivelino una coeva, potenziale menomazione dell'imparzialità dell'Ufficio giudiziario locale (cfr. *ex multis*, Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014, Sigmund, Rv. 262278; Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, Guerra, Rv. 260889).

Né, d'altra parte, è in alcun modo evidente che le vicende di cui alla rassegna stampa in sede locale allegata abbiano influito, menomandolo, sul

sereno ed imparziale esercizio della funzione giudiziaria da parte dei magistrati del Tribunale di Tempio Pausania, condizionandone le scelte o il contenuto dei provvedimenti di loro rispettiva competenza, in senso sfavorevole all'indagato (si pensi alla richiesta di archiviazione, di cui all'all. 38, comunque avanzata a favore dell'imputato, dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Tempio Pausania in data 11 settembre 2019).

Tuttavia, poiché la richiesta di rimessione prevede un mero onere di allegazione ma non, invece, che il richiedente debba offrire piena prova del fatto, il descritto materiale prodotto, esaminato dal Collegio, conduce ad escludere la manifesta inammissibilità della richiesta, in quando denota, in ogni caso, la serietà del complesso delle vicende denunciate.

3.2. Degli altri documenti allegati, risultano utilizzabili in concreto, quali prove dirette, le trascrizioni di intercettazioni allegate, trasfuse nell'informativa della Polizia di Olbia, del 11 luglio 2016, che, però, possono valere solo per le informazioni che da esse emergono direttamente. Difatti, tenendo conto del contenuto specifico delle intercettazioni allegate dal richiedente, risalenti al mese di marzo del 2016, non è possibile per questa Corte trarre da esse, direttamente, la prova, positiva o negativa, del complesso delle situazioni denunciate in quanto le stesse possono risultare comprensibili e significative solo se collocate in più ampio contesto di conoscenze – trattandosi, peraltro, di attività captativa espletata in altro procedimento – che ne' questa Corte ha, ne' può assumere anche attraverso gli altri documenti prodotti.

In ogni caso, si osserva che le intercettazioni tra i due giudici per le indagini preliminari del Tribunale di (omissis), (omissis) e (omissis), fotografano una situazione che si colloca, temporalmente, nell'anno 2016, mentre il procedimento, in relazione al quale si chiede la *translatio iudicii*, quanto all'esercizio dell'azione penale, è sicuramente successivo al mese di settembre dell'anno 2017 (momento in cui si verifica il trasferimento dell'istante dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di (omissis)), nonché pendente, alla data dell'istanza (10-11 marzo 2020) dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di (omissis), con udienza preliminare fissata per il 2 aprile 2020.

3.2.1. Del pari, le successive intercettazioni del mese di giugno del 2018 che riguardano il magistrato dott. (omissis) (cfr. all. 6) non assumono decisiva valenza ai fini che interessano, considerato che si tratta di conversazioni relative a diverso procedimento, che, comunque, non rappresentano, rispetto alla data in cui si colloca il processo cui si riferisce la richiesta di rimessione, sicura

espressione di una situazione concreta, effettiva e complessiva all'attualità, riguardante l'intero Ufficio giudiziario.

Infatti, la situazione ambientale idonea a configurare la tipica fattispecie di rimessione ad altra sede ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., come preteso dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, deve essere, oltre che concreta, effettiva e non opinabile, anche d'incontrovertibile attualità e tale da non essere superabile se non con il trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario.

In proposito, osserva il Collegio che gli accadimenti richiamati a sostegno della domanda si riferiscono ad esternazioni, univoche quanto al contenuto, ma rese con riguardo a diversa vicenda giudiziaria che, comunque, si collocano in epoca antecedente all'instaurazione del processo che interessa.

3.2.2. Sotto altro profilo, non è verificabile l'assunto che ravvisa l'attualità della grave situazione locale (cfr. *folio* 26 dell'istanza ove sono contenute le richieste conclusive) nelle potenzialità *lato sensu* inibitorie, nell'ambito del procedimento penale in corso, che potrebbero essere svolte dalla dott.ssa ^(omissis) _(omissis) su qualsiasi magistrato del distretto della Corte d'appello di Cagliari da questa presieduta.

E' evidente, nella specie, il vizio dell'argomentazione che, muovendo da indimostrate inferenze, valorizza una logica presuntiva e dubitativa dell'imparzialità di un intero Ufficio giudiziario, non sulla base di fatti specifici, ma di ipotesi che non trovano riscontro in circostanze obiettive, nemmeno dedotte (cfr. Sez. 1, n. 148 del 18/01/1991, Brugia, Rv. 187746, nel senso che la rimessione del processo per legittimo sospetto va ricondotta in precisi limiti oggettivi, onde la relativa istanza non può essere basata su supposizioni ovvero su vaghi timori, ma deve prospettare situazioni concrete, tali da poter menomare l'imparzialità e la serenità funzionale del giudice, compromettendone la retta amministrazione della giustizia).

Indimostrati, a tale proposito, appaiono i richiami, genericamente effettuati, tenuto conto del ruolo di vertice della dott. ^(omissis) all'interno del Consiglio giudiziario – peraltro organo collegiale – ad una capacità condizionante sul sereno ed imparziale svolgimento della funzione giudiziaria esercitata nel distretto di Corte d'appello, tale da legittimare, quale *extrema ratio*, l'invocata deroga alle regole in tema di competenza territoriale. Ciò, tuttavia, senza la specifica allegazione di concrete forme di condizionamento, oggettivo e rilevante, svolte dall'indicato magistrato, nella veste di Presidente della Corte di appello di Cagliari e/o dallo stesso Consiglio giudiziario, idonee a giustificare l'invocato spostamento della celebrazione del processo dalla sede naturale.

Infatti, la condizione di soggezione, per la descritta posizione apicale, da parte di tutti i magistrati del distretto di Corte di appello è, invero, circostanza soltanto ventilata, cui non si accompagna l'indicazione di alcuno specifico e concreto elemento di fatto, d'incontrovertibile attualità, nel senso prospettato.

3.2.3. Neppure è possibile, in base alle allegazioni in atti, valutare, ai fini della sussistenza del necessario nesso e dell'attualità, le indicate vicende relative alla relazione amicale tra la persona offesa del procedimento di cui si chiede il trasferimento, (omissis) , ed il coniuge di uno dei magistrati, imputati nel procedimento avviato quando il richiedente era Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di (omissis) , poi sospeso proprio per effetto delle indagini a suo carico. Anzi, non è dato comprendere, anche in base al tenore della stessa prospettazione dell'istante, in cosa si sia sostanziato, quale atto concreto ed effettivo, l'interesse della parte lesa nella vicenda processuale che coinvolge il richiedente, indicato come soltanto immaginato (cfr. folio 19 della richiesta).

3.3. Del pari, non possono essere accolte, non trovando alcun riferimento in coeve situazioni di grave condizionamento ambientale, le prospettazioni dell'istante, volte, di fatto, ad ottenere una rivisitazione critica delle scelte adottate dal locale Ufficio di Procura (mancata astensione del dott. (omissis), abnormità di atti di indagine indicati a pag. 20 e sgg. della richiesta), dei provvedimenti adottati dal giudice per le indagini preliminari, a sollecitare una non consentita rilettura, da parte di questa Corte di legittimità, di risultanze processuali, delle diverse scansioni procedurali, delle iniziative assunte, ad ottenere, in una sede diversa e non propria, il controllo degli elementi posti dal giudice per le indagini preliminari a base dei provvedimenti adottati, uno dei quali denunciato come abnorme con separato ricorso per cassazione (nello stesso senso, in motivazione, Sez. 1, n. 52976 del 07/10/2014, Riva fire s.p.a., Rv. 262298).

Deve essere sottolineato, invero, che del tutto inammissibile è la richiesta nella parte in cui fonda sul contenuto di provvedimenti giurisdizionali, assunti nell'ambito del medesimo procedimento, avviato a carico del richiedente, in assenza, allo stato, di dimostrate concomitanti situazioni concrete, nel senso già precisato, tali da incidere, menomandola, sull'imparzialità e la serenità funzionale del giudice, inteso come intero Ufficio giudiziario.

3.4. Deve essere, poi, rilevato come, allo stato ed alla stregua degli elementi allegati, la questione relativa all'incidenza dell'incarico ricoperto dall'istante, dal 2013 al settembre 2017, nell'Ufficio giudiziario dal quale si

chiede la *translatio iudicii* non sia, in sé, decisiva. Ed invero, questa Corte ha affermato il condivisibile principio secondo il quale la semplice appartenenza dell'imputato all'ufficio giudiziario non è, di per sé, fattore che pregiudica, sul piano della terzietà, indipendenza e libertà di giudizio, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale (cfr. Sez. 2, n. 28849 del 18/06/2015, Piaggieschi, Rv. 264150).

3.5. Le vicende che l'istante colloca a cavallo del proprio trasferimento, avvenuto nel mese di settembre 2017, poi, non possono essere significative, ai fini che interessano, in quanto prive del requisito dell'attualità rispetto all'istanza di rimessione.

Si fa riferimento all'iniziativa disciplinare avviata a carico dell'istante, alla comunicazione con nota del 27 ottobre 2017 (all. 11) di detta iniziativa da parte del Procuratore generale di Cagliari, Dott. (omissis) al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di (omissis) f.f., dott. (omissis), prima della conoscenza dell'esistenza dello stesso procedimento predisciplinare da parte dell'interessato (conoscenza acquisita soltanto in data 11 dicembre 2017), nonché alla denuncia del 17 gennaio 2018, sporta dal medesimo Dettori (di cui all'all. 16).

Inoltre, non risulta senz'altro il nesso necessario rispetto alla prospettata grave situazione locale e il collegamento di tali vicende, all'attualità, relativamente ad una delle persone offese del procedimento in esame, il cancelliere (omissis), responsabile della segreteria amministrativa della Procura, indicato come soltanto presunto nella stessa istanza (cfr. folio 10 della richiesta).

3.6. Infine, deve essere sottolineato, con riferimento ai documenti depositati da ultimo in data 1 settembre 2020, che è ammissibile la loro acquisizione ai sensi degli artt. 127 e 611, comma 1, cod. proc. pen.

Questi, tuttavia, pur allegati alla recente denuncia sporta dal richiedente nei confronti, tra gli altri, della persona offesa nel presente procedimento, il 3 agosto 2020, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, non aggiungono ulteriori decisivi elementi di novità, quanto al requisito dell'attualità, rispetto a quelli già prospettati con la richiesta di rimessione originariamente proposta, approfondendo i già numerosi argomenti su cui l'istanza medesima fonda e sopra dettagliatamente esaminati.

3.6.1. Né il dato, soltanto prospettato dalla Difesa, risulta specifico in relazione al requisito dell'attualità, quanto all'avvenuta notifica, in data 8

settembre 2020, della comunicazione della Procura generale inerente l'avocazione, comunque indicata come risalente al mese di ottobre del 2019.

4. A quanto suesposto consegue il rigetto dell'istanza e la condanna alle spese processuali.

4.1. Sul punto, il Collegio ribadisce l'indirizzo interpretativo secondo il quale – in virtù del principio generale espresso nella disposizione di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., che si applica a tutti i giudizi, principali o incidentali, dinanzi al giudice di legittimità (Sez. 5 n. 49692 del 04/10/20017, Rv. 271438) – le spese processuali, anticipate dallo Stato, vanno poste a carico di chi ha dato infondatamente luogo al relativo incidente (Sez. 1, n. 4633 del 1507/1996, Rv. 205587; Sez. 1 n. 944 del 09/02/2000, Rv. 216006).

Come già osservato nella giurisprudenza di questa Corte, in relazione al caso di declaratoria d'inammissibilità pronunciata nel giudizio di remissione (Sez. 5, n. 33226 del 16/04/2019, Urgo, Rv. 276929) ricorrono, nel caso che ci occupa, entrambi i presupposti che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità (Sez. U. n. 26 del 05/07/1995, Rv. 202015), fondano la condanna alle spese processuali: l'essere la statuizione contenuta in un provvedimento definitivo (nel senso che conclude il procedimento dinanzi al giudice che ne è stato investito) e la soccombenza (ovvero il mancato accoglimento della richiesta), sia che essa riguardi il giudizio principale sulla responsabilità, sia che si tratti di un procedimento avente natura incidentale (Sez. 5 n. 49692 del 04/10/2017, Rv. 271438).

P.Q.M.

Rigetta la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 1/10/2020

Il Consigliere estensore
Barbara Calaselice



Il Presidente
Grazia Miccoli

